

RAVVEDIMENTO DEL MOD. F24 A ZERO NON PRESENTATO

**Aggiornata
al 12.2.2021**

Sostituisce la Scheda del 23.6.2016

COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

I contribuenti possono utilizzare i crediti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni fiscali per compensare debiti tributari e contributivi **presentando un mod. F24 nel quale è esposta tale compensazione**.

Generalmente qualsiasi somma da versare con il mod. F24 può essere "versata" utilizzando eventuali crediti disponibili. È dunque possibile "versare" mediante compensazione nel mod. F24, oltre che tributi e contributi in genere, anche le sanzioni ridotte dovute in caso di ravvedimento, le somme dovute a seguito di accertamento, ecc.

Per l'**utilizzo del credito IVA** annuale e quello relativo alle imposte sui redditi **per importi superiori a € 5.000** è necessario apporre il visto di conformità.

La compensazione non è ammessa quando una disposizione normativa **ne preclude l'utilizzo**. È il caso ad esempio della sanzione dovuta per regolarizzare la posizione dei contribuenti che hanno omesso, ovvero tardivamente effettuato, comunicazioni o altri adempimenti di natura formale alla cui presentazione preventiva è subordinata la fruizione di benefici fiscali ovvero di regimi fiscali opzionali (c.d. **remissione in bonis**).

Tale somma, da versare con il codice tributo **"8114"**, **non può essere compensata** con eventuali crediti disponibili.

Art. 17, D.Lgs 241/97

Art. 2, comma 1,
D.L. 16/12

Risoluzione Agenzia
Entrate 11.5.2012, n. 46/E

INTERVALLO TEMPORALE DI UTILIZZO DEL CREDITO

L'utilizzo in compensazione di un credito è ammesso in genere **dal primo giorno del periodo d'imposta successivo** a quello cui si riferisce il credito.

Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è pertanto possibile utilizzare il credito **dal 1° gennaio successivo** all'anno di riferimento del credito; il **credito** annuale **superiore a € 5.000** può essere compensato **a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale**, purché sulla stessa sia stato rilasciato il visto di conformità.

Il **termine ultimo entro il quale il credito può essere utilizzato** coincide con il termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Art. 17, comma 1,
D.Lgs 241/97

ESEMPLI:

Credito IVA anno 2020 pari a € 3.000 (derivante dal mod. IVA 2021)	Utilizzo in compensazione dall'1.1.2021 al 30.4.2022 (termine dich. IVA)
Credito IRES anno 2020 pari a € 4.000 (derivante dal mod. REDDITI 2021)	Utilizzo in compensazione dall'1.1.2021 al 30.11.2022

L'utilizzo in compensazione fino al termine di presentazione della dichiarazione è una facoltà. In pratica, con riferimento ad esempio al credito IRES, una volta liquidata nel mod. REDDITI 2021 l'IRES 2020 (in tale dichiarazione è necessario tenere conto del credito IRES 2019 compensato in F24 fino a quel momento) si utilizza l'eventuale **nuovo** credito IRES 2020 rigenerato nel mod. REDDITI 2021.

OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 A ZERO

Come accennato, l'adempimento fondamentale per esporre l'utilizzo in compensazione di un credito è la compilazione del mod. F24 nel quale va esposto nella colonna *Importi a credito compensati* l'ammontare utilizzato.

La mancata presentazione del mod. F24 per comunicare la compensazione è sanzionata in misura pari a:

- **€ 50** se presentato **entro 5 giorni** lavorativi successivi;
- **€ 100** se presentato **oltre 5 giorni** lavorativi successivi.

Tale violazione non può essere considerata “meramente formale”.

La violazione in esame può essere oggetto di ravvedimento; la regolarizzazione spontanea è effettuata presentando il mod. F24 non presentato in precedenza e versando la sanzione ridotta in misura pari a:

- **€ 5,56** se presentato **entro 5 giorni lavorativi** successivi (50 x 1/9);
- **€ 11,11** se presentato **dopo 5 giorni lavorativi** successivi ma **entro 90 giorni** (100 x 1/9);
- **€ 12,50** se presentato **dopo 90 giorni** ma **entro 1 anno** (100 x 1/8);
- **€ 14,29** se presentato **dopo 1 anno** ma **entro 2 anni** (100 x 1/7).

A tal fine va utilizzato il **cod. tributo 8911** indicando quale **anno di riferimento** quello nel quale è stata commessa la violazione.

Si sottolinea l'importanza di presentare il mod. F24, anche in ritardo, in quanto, in mancanza, l'Agenzia Entrate non è in grado di conoscere la compensazione e pertanto contesterà (con avviso bonario) l'omesso versamento dei tributi; l'INPS e gli altri enti contesteranno l'omissione nel versamento delle somme di propria pertinenza.



ESEMPIO

Una società non ha presentato entro il 16.6 il mod. F24 per il pagamento di IVA e ritenute per un totale pari a € 1.711. Regolarizza in data 29.6 la violazione presentando il mod. F24 che espone la compensazione e versando la sanzione ridotta pari a € 11,11. Anche tale somma può essere versata utilizzando il credito, se disponibile.

SEZIONE ERARIO							
		codice tributo	ratazione/regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE – IVA		2003	0101	2020	,	1.722	1 1
RITENUTE ALLA FONTE		1040	0005	2021	511 , 0 0	,	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6005		2021	1.200 , 0 0	,	
		8911		2021	11 , 1 1	,	
					,	,	
					,	,	
					,	,	
codice ufficio	codice atto				,	,	+/-
				TOTALE A	1.722 , 1 1 B	1.722 , 1 1 +	SALDO (A-B)
							0 0 0

CASO PARTICOLARE – F24 CON COMPENSAZIONE E SALDO A DEBITO

Un caso particolare è costituito dalla mancata presentazione del mod. F24 nel quale il credito utilizzato in compensazione non avrebbe coperto l'intero ammontare dei debiti da versare.

Si ipotizzi che a fronte di un credito IVA residuo pari a € 10.000, si debbano versare € 12.000 di ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

Qualora il mod. F24 non sia stato presentato sono state commesse due violazioni:

- la prima afferente la **mancata esposizione della compensazione** per € 10.000; la seconda relativa all'**omesso versamento** per la differenza pari a € 2.000.

Pertanto **si dovrà procedere** (ipotizzando siano trascorsi più di 90 giorni) **effettuando:**

- il **ravvedimento per l'omessa presentazione del mod. F24** versando la sanzione ridotta pari a € 12,50;
- il **ravvedimento per l'omesso versamento** di € 2.000 di ritenute, versando la sanzione ridotta pari al 3,75% di € 2.000, nonché gli interessi da ravvedimento al saggio legale.

Art. 15, comma 2-bis,
D.Lgs. 471/97

Circolare Agenzia Entrate
19.6.2002, n. 54/E,
quesito 17.2